

Accordo operativo fra Regione Emilia-Romagna e Banche per anticipazioni di liquidità a favore delle famiglie per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di beni immobili a uso abitativo (grado di rischio B,C ed E senza demolizione) danneggiati dagli eventi sismici dello scorso maggio 2012

Visto l'Accordo siglato in data 8 Agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e associazioni imprenditoriali.

Vista la Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012 che all'art. 3 bis "Crediti d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione" ha previsto che i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 destinati a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo sono alternativamente concessi su domanda del soggetto interessato con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato Decreto Legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana assistiti da garanzia dello Stato fino a un massimo di 6.000 milioni di euro ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), secondo periodo del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Considerato che tali finanziamenti agevolati sono rimborsati tramite il meccanismo del credito d'imposta fruibile esclusivamente in compensazione.

Dato atto che dalla lettura combinata delle disposizioni previste nei suddetti provvedimenti di legge l'attuazione operativa delle prescrizioni in esse contenute richiede, ai fini di una definizione del percorso amministrativo-contabile da realizzare, l'emanazione di appositi provvedimenti che coinvolgono a vario titolo le Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate nonché ABI e Cassa Depositi e Prestiti.

Valutato che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi espressamente richiamati nei diversi commi dell'art. 3 bis del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con la Legge n. 135/2012, si ritiene necessario mettere in campo ogni azione operativa impiegabile sul versante procedimentale per rendere fattibile ed agevolare l'avvio e la conclusione degli interventi al fine di favorire il rapido rientro dei cittadini nelle abitazioni e nelle sedi delle attività danneggiate dagli eventi sismici dello scorso maggio.

Atteso che l'operazione disciplinata nel presente Accordo viene a configurarsi come intervento diretto della Regione per consentire, come sopra espresso, l'immediato

avvio del complesso delle attività connesse alla ricostruzione post eventi sismici anticipando di fatto il riferimento temporale fissato dal percorso tracciato nella Legge n. 135/2012 e ponendo a garanzia della copertura, per gli oneri finanziari legati alle operazioni di concessione dei finanziamenti agevolati con riferimento esclusivo alla parte relativa agli interessi da riconoscere, l'impiego delle risorse regionali rinvenibili nel quadro degli interventi previsti ed autorizzati dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2012, n. 9.

SI CONVIENE

Art. 1

(Anticipazione della liquidità)

Le banche si impegnano, nelle more della messa a disposizione delle risorse di cui all'art. 3 bis della Legge 135/2012 e sulla base del processo decisionale e procedimentale rinveniente dai provvedimenti amministrativi che verranno approvati dagli organi competenti, fatta salva la valutazione del merito creditizio, ad anticipare la liquidità necessaria per l'effettuazione degli interventi di riparazione e ripristino con rafforzamento locale e miglioramento sismico, nonché per la ricostruzione degli immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Art. 2

(Importo dell'anticipazione e modalità di erogazione)

L'importo dell'anticipazione è pari al contributo concedibile, determinato dal provvedimento comunale sulla base dei parametri definiti da apposita ordinanza del Commissario delegato, con riferimento alle diverse tipologie di danno registrato. L'importo concedibile nell'anticipazione è pari all'importo definito sulla base di perizia tecnica asseverata di valutazione del danno e validata dall'autorità comunale. L'importo è erogato anche in più soluzioni sulla base di stati di avanzamento fino al tetto massimo riconosciuto dall'amministrazione comunale, in conformità con quanto previsto all'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 29 del 28 agosto 2012, così come modificato ed integrato dall'Ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012.

Art. 3

(Costo dell'anticipazione)

I costi dell'anticipazione, come previsti nell'Accordo dell'8 Agosto 2012, sono pari ad euribor 3 mesi media precedente +1,5%, seguendo i normali criteri di capitalizzazione degli interessi con periodicità trimestrale e sono computati a carico della Regione Emilia-Romagna per il periodo intercorrente fra la data di utilizzo dell'anticipazione e la data di estinzione dell'operazione a seguito del ricevimento delle risorse previste all'art. 3 bis della Legge 135/2012.

Art. 4

(Modalità di contabilizzazione degli interessi)

L'ammontare degli interessi di ogni anticipazione verrà richiesto dalle banche aderenti al presente Accordo alla Regione Emilia-Romagna in un'unica soluzione per ogni posizione e con cadenza di norma mensile, a seguito dell'estinzione dell'anticipazione conseguente all'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis della Legge 135/2012. La Regione riconoscerà, sulla base del percorso amministrativo-contabile individuato nei provvedimenti attuativi, alla Banca gli importi dovuti entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 5

(Modalità di trasmissione dei dati)

La Regione Emilia-Romagna e le banche aderenti al presente Accordo provvederanno a definire idonea modalità di comunicazione telematica dei dati e delle informazioni sulle anticipazioni concesse al fine di consentire l'utilizzo dei dati in rapporto alle prescrizioni che verranno approvate dagli organi competenti.

Art. 6

(Durata dell'accordo)

Il presente Accordo ha validità fino all'entrata a regime delle modalità operative previste dall'art. 3 bis della Legge 135/2012. Il presente accordo potrà essere rivisto alla luce dei provvedimenti assunti del Commissario o a seguito delle modalità operative per l'attuazione dell'art. 3 bis L. 135/2012.

Per quanto riguarda gli edifici in categoria E che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio si rimanda ad una eventuale successiva integrazione del presente accordo.

Rimangono inalterate le condizioni già previste nell'Accordo dell'8 Agosto 2012 per la stipula di eventuali mutui a copertura della quota dei costi non rimborsati o delle somme residue di mutui già esistenti sui medesimi immobili.